



Milano, 26 Gennaio 2026
CIRCOLARE 136-2026

OGGETTO: RENTRI. 7° Ciclo di formazione + Esclusioni dall'obbligo di iscrizione al RENTRI (legge n. 199/2025)

Il 28 gennaio 2026 inizierà il 7° ciclo di formazione sul RENTRI.

L'iniziativa, rivolta a imprese ed Enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI, è organizzata dalla Segreteria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con il supporto di Ecocerved ed Unioncamere.

Il percorso è articolato in **10 webinar** finalizzati a fornire indicazioni pratiche sugli aspetti operativi del RENTRI, con un particolare focus sul FIR Digitale.

La partecipazione agli eventi è completamente gratuita e aperta a tutti i soggetti interessati. I webinar avranno una durata indicativa di 60 minuti. Non è previsto il rilascio di alcun attestato di partecipazione.

Il link per la registrazione necessaria alla partecipazione sarà pubblicato sul sito RENTRI 48 ore prima della data di ciascun evento.

Il link per il **primo collegamento** è il seguente: **https://ecocerved-it.zoom.us/webinar/register/WN_4_FQNmyrQK00Waobxc7L_g#/registration**

1. Iscrizione produttori terzo scaglione: soggetti obbligati e modifiche introdotte dalla L.199/2025

- **Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 11:00**

2. Il FIR dopo il 13/02/2026

- Giovedì 29 gennaio 2026, ore 11:00
- Martedì 10 febbraio 2026, ore 11:00

3. I servizi di supporto e l'APP del RENTRI per l'utilizzo e la gestione del FIR digitale



DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it

- Lunedì 02 febbraio 2026, ore 11:00
- Giovedì 12 febbraio 2026, ore 11:00
- Giovedì 05 marzo 2026, ore 11:00
- Mercoledì 01 aprile 2026, ore 11:00

4. Produttori di rifiuti - I servizi di supporto del RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico digitale

- Giovedì 05 febbraio 2026, ore 11:00
- Giovedì 12 marzo 2026, ore 11:00
- Giovedì 16 aprile 2026, ore 11:00

Ciascun webinar ha una capienza massima di 5.000 partecipanti: si raccomanda pertanto di procedere alla registrazione solo qualora vi sia ragionevole certezza di partecipazione, al fine di non precludere l'accesso agli utenti effettivamente interessati.



Rammentiamo inoltre che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, ha **sostituito il comma 3-bis dell'articolo 188-bis** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ridefinendo i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI, come sotto riportato:

3-bis. *Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.*

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;*
- b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.*

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 5, sono:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,



DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it

- ▶ per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (già precedentemente esclusi dall'obbligo di iscrizione).

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all'iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 6, sono:

- ▶ gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- ▶ i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- ▶ i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove *già iscritti, dovranno presentare*, tramite l'area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.

In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Le novità introdotte dalla citata disposizione normativa sono comunque consultabili sul portale RENTRI, nella sezione dedicata alle esclusioni dall'obbligo di iscrizione.

La Segreteria



DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it